



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2021-105 DATA 14/05/2021

**OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO CAUTELATIVO, NELL'INTERESSE ED A
TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI CITTADINI, DI CUI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI
CONTRADDISTINTE DAI CIVV. 3 E 5 DI VIA MUSANEGO, CON CONTESTUALE
DIVIETO DI ACCEDERE ALLE STESSE**

14/05/2021	Il Vicesindaco
	[Massimo Nicolò]



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2021-POS-51 del 16/03/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO CAUTELATIVO, NELL'INTERESSE ED A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI CITTADINI, DI CUI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI CONTRADDISTINTE DAI CIVV. 3 E 5 DI VIA MUSANEGO, CON CONTESTUALE DIVIETO DI ACCEDERE ALLE STESSE.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 20 gennaio 2021 presso le unità immobiliari contraddistinte dai civv. 3 e 5 di Via Musanego, poste all'interno di un unico fabbricato, si verificava il crollo di un solaio interposto fra le due unità immobiliari a seguito di una esplosione causata da fuga di gas;
- i suddetti civici pur essendo, di fatto, due unità immobiliari distinte sono identificate catastalmente con unico subalterno 1 Sez. SI, foglio 5 Particella 315;
- nella stessa area privata è presente un ulteriore fabbricato di pertinenza, indipendente il quale non è stato interessato dal crollo che risulta identificato catastalmente col sub. 3 Sez. SI, foglio 5 Particella 315;
- a seguito di quanto accaduto il personale dei Vigili del Fuoco e del civico Ufficio di Pubblica Incolumità del Comune di Genova, intervenuti sul posto, riscontravano gravi criticità, come sopra descritte nonché un danneggiamento delle murature esterne della porzione nord del fabbricato, tali da giustificare la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo nonché di impossibilità di utilizzo per il solo sub. 1 all'interno del quale sono ubicate le due abitazioni civv. 3 e 5;
- al termine dell'intervento i Vigili del Fuoco, concordemente con il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità presente, disponevano lo sgombero contingibile ed urgente delle unità immobiliari contraddistinte dai civv. 3 e 5 di Via Musanego (sub. 1), ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista e richiamata integralmente la relazione tecnica prot.n. 28778 del 25 gennaio 2021, prodotta dal civico Ufficio Pubblica Incolumità, attestante l'avvenuta adozione verbale, in sede del sopralluogo del 20 gennaio 2021, del provvedimento di sgombero per le suddette unità immobiliari contraddistinte coi civv 3 e 5 di Via Musanego;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Considerato che dal contenuto della relazione tecnica prot.n. 28778 del 25 gennaio 2021, sopracitata, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Preso atto inoltre che:

- le unità immobiliari contraddistinte coi civv 3 e 5 di Via Musanego, potranno nuovamente essere utilizzate per lo scopo a cui erano destinate a seguito di idonee operazioni di messa in sicurezza che dovranno essere meglio individuate dalla proprietà e dall'effettuazione delle verifiche relative;
- la pertinenza identificata al N.C.E.U. alla sez SI foglio 5 Particella 315 sub. 3, senza numero civico, non essendo stata coinvolta dal crollo ed essendo raggiungibile mediante percorso alternativo rispetto al fabbricato sottoposto a sgombero, non è soggetta alle misure cautelative previste dalla presente ordinanza;

Dato atto che del presente provvedimento è stata preventivamente fornita comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 20909 del 20.01.2021;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Acquisito il Visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONVALIDA

l'ordine di sgombero cautelativo, nell'interesse e a tutela dell'incolumità dei cittadini, con divieto a chiunque di accedere ai locali di cui alle unità immobiliari contraddistinte dai civv. 3 e 5 di via Musanego, di cui al solo fabbricato identificato al N.C.E.U. alla sez SI foglio 5 Particella 315 sub. 1 come già verbalmente intimato alla Proprietà al termine del sopralluogo del 20 gennaio 2021;

VIETA

ai proprietari o comunque agli aventi titolo all'utilizzo dell'immobile di cui ai civv. 3 e 5 di Via Musanego di accedere o consentire a terzi l'accesso alle stesse unità immobiliari, fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata ai proprietari degli immobili di cui ai civv 3 e 5 di Via Musanego, nonché ai soggetti ivi residenti;
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - alla Direzione Corpo Polizia Locale Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato – Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

- al Comando Polizia Locale - Distretto 9° ed al Municipio LEVANTE per conoscenza;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;

- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza;

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Servizi generali – Centrale notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Massimo Nicolò